

Allegato "A" all'atto numero 3049

Statuto Sociale

Articolo 1

Denominazione

È costituita una Società per Azioni denominata "**CHILIVANI AMBIENTE S.P.A.**", qualificata, ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016 - TUP), come "**società a partecipazione mista pubblico-privata**" (art. 4, co. 2, lettera c) e art. 17 del TUP) e come "**società a controllo pubblico**" del socio pubblico "**Consorzio Industriale di Ozieri**" (art. 2, co. 1, lett. m) del TUP), ente pubblico economico.

Articolo 2

Sede

La società ha **sede in Ozieri**.

L'organo amministrativo, nei modi stabiliti dalla legge, ha **facoltà di istituire e di sopprimere** sedi secondarie, uffici amministrativi, unità locali, in Italia e all'estero, nonché di variare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma precedente.

Il **domicilio dei soci**, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

Durata

La **durata** della Società è fissata al **31 Dicembre 2050** e potrà essere prorogata.

Articolo 4

Oggetto

La società, **nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali del socio pubblico**, ha per attività lo studio, progettazione, realizzazione e gestione di un sistema di servizi ambientali collegati ad opere di proprietà o pertinenza del socio pubblico "**Consorzio Industriale di Ozieri**" o comunque connessi alla gestione delle problematiche ambientali consorziali, con la formula del partenariato pubblico privato istituzionalizzato, nella forma della società per azioni a partecipazione mista pubblico-privata (art. 4, co. 2, lettera c) e art. 17 del TUP), e più in particolare:

- la realizzazione e gestione di un sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilabili, rifiuti speciali e fanghi, compresa l'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e differenziazione dei rifiuti e la possibilità di recupero e commercializzazione delle materie seconde, realizzazione e gestione che può avvenire attraverso l'adozione di tecnologie complesse con finanziamenti pubblici e/o privati da conseguire anche attraverso l'allargamento della base sociale alle condizioni finali nel successivo articolo 5;

- la realizzazione e gestione di altri servizi consortili quali ad esempio gli approvvigionamenti energetici.

Più in generale la società ha come scopo la realizzazione di servizi comunque attinenti alla salvaguardia e al risanamento dell'ambiente, attraverso l'effettuazione di studi, la progettazione e costruzione di impianti, il recupero, l'adeguamento e l'ottimizzazione di impianti esistenti, la gestione degli stessi e dei servizi di attività conseguenti.

La Società potrà effettuare le prestazioni e i servizi di cui sopra anche tramite terzi.

Nel quadro del raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e trattative.

La Società potrà poi compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle finalità propostesi, comprese, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione di partecipazioni in altre società od imprese, la locazione/noleggio a terzi di beni strumentali non totalmente utilizzati nell'attività, al fine di conseguire economie di scala.

Articolo 5

Capitale ed azioni

Il **capitale sociale è di euro 103.200,00** (centotremiladuecento) ed è **diviso in numero 20.000 (ventimila) azioni** del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da **titoli azionari e sono nominative ed indivisibili.**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Gli azionisti di parte pubblica non dovranno possedere complessivamente una partecipazione inferiore al 20% del capitale sociale.

L'azionista di parte privata deve essere selezionato con procedure di evidenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2, lettera c) e dell'art. 17, commi 1 e 2 del TUP, deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita, deve possedere una quota di partecipazione non inferiore al 30%. La cessazione del contratto di servizio/concessione tra il socio pubblico e la società, da qualunque motivazione prenda origine ivi inclusa esemplificativamente la scadenza o la risoluzione dello stesso, oppure il venire meno dei requisiti di qualificazione del socio privato in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita, una volta accertati dal Consiglio di Amministrazione determinano l'obbligo del socio privato di cedere integralmente la partecipazione a nuovo socio privato aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica o al socio pubblico che dovesse decidere di provvedere al riacquisto, in entrambi i casi con prezzo predeterminato in misura non superiore alla quota pro-

porzionale del patrimonio netto contabile della società.

I soci pubblici potranno cedere liberamente, parzialmente o totalmente, le loro azioni ad altri Enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali o locali, quando sia comprovata l'opportunità di tale cessione per il raggiungimento degli scopi sociali, e ciò anche a valore nominale o simbolico.

L'assemblea può deliberare la riduzione del Capitale, nei limiti consentiti dalla legge, anche mediante l'assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 6

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i medesimi.

Essa è **ordinaria o straordinaria secondo i criteri di legge** e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'assemblea è convocata con avviso spedito quindici giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica (anche ordinaria).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se è indicata una seconda convocazione, essa non può essere fissata oltre venti giorni dalla prima convocazione.

Sono tuttavia **valide le assemblee anche non convocate** come sopra quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'articolo 2366, co. 4, cod. civ.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci.

Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi **rappresentare da altra persona anche non socio**, con delega scritta, conferita anche via fax o via posta elettronica (anche ordinaria) firmata digitalmente, o con allegato il file della delega firmato digitalmente.

In particolare, gli Enti e le Società legalmente costituiti, possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma dei legali rappresentanti.

L'assemblea è **presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione** o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli azionisti intervenuti, che nominano un segretario che l'assista; il presidente dell'assemblea verifica

la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati, anche solo parzialmente, in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano validamente con i quorum di presenze e di voti favorevoli previsti dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, con la sola eccezione dei quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione, che rimangono uguali a quelli dell'assemblea in prima convocazione, ciò anche nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 2369 del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., particolari esigenze della società lo richiedano; gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Nei casi di legge, o qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il **sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409-septies del codice civile.**

Considerata la sua natura di società a controllo pubblico e in particolare di società a partecipazione mista pubblico-

privata, nonché le conseguenti esigenze organizzative e di governance, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri, 2 (due) dei quali designati dal socio pubblico e 1 (uno) dal socio privato. Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con i criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

Il Presidente e il Vice Presidente sono designati dal socio pubblico tra i componenti proposti dal medesimo in seno al Consiglio di Amministrazione. La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti e all'inesistenza di situazioni o cause di ineleggibilità, di conflitto di interesse anche potenziale, ovvero di inconferibilità e incompatibilità stabiliti, oltre che dal codice civile, dalla normativa vigente in tema di società a controllo pubblico, in particolare l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

L'Amministratore delegato è designato dal socio privato, previa acquisizione del gradimento da parte del socio pubblico. L'attribuzione di deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministratore è consentita ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il compenso degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, è determinato dall'assemblea nei limiti fissati dall'art. 2389 bis codice civile e in aderenza con quanto stabilito dalle disposizioni tempo per tempo vigenti per le società a controllo pubblico. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, salvo che il rimborso non sia incluso forfettariamente nel compenso. È fatto divieto di corrispondere agli amministratori e ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di fine mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore generale ai sensi dell'art. 2396 codice civile.

I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o

altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o da due sindaci, con la specifica indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione è effettuata mediante avviso da spedirsi a ciascun membro del consiglio e a ciascun sindaco effettivo almeno otto giorni prima e, in caso di particolare urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti; il consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano, anche solo parzialmente, per audio-conferenza o audiovideo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ogni quattro mesi dovrà comunque essere convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e con voto a maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio sono inserite negli appositi registri dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente e del Segretario.

La firma sociale e la rappresentanza della Società nei confronti di terzi ed in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti, spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, all'Amministratore delegato per i poteri delegati.

Il Consiglio d'amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

Sono inoltre attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le seguenti modifiche statutarie:

a) gli adeguamenti obbligatori dello statuto a disposizioni normative;

b) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio della Regione.

All'Amministratore Delegato possono essere delegati tutti i

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per i poteri non delegabili a termini di legge. Saranno comunque delegate al medesimo tutte le attribuzioni relative alla conduzione tecnica e funzionale della Società.

Articolo 8

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

In applicazione degli artt. 2397-2408 del codice civile e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, e all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'assemblea nomina ogni tre esercizi **tre sindaci effettivi e due supplenti**, nonché, fra i sindaci effettivi, il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, che non può comprendere gettoni di presenza, premi di risultato, trattamenti di fine mandato.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti sono designati direttamente dal socio privato; gli altri sindaci sono designati dal socio pubblico. Uno dei sindaci designati dal socio pubblico assume la funzione di Presidente, su indicazione dello stesso socio.

È ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano, anche solo parzialmente, per audio-conferenza o audiovideo-conferenza, alle stesse condizioni già stabilite per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 9

Bilancio e Utili; Disposizioni residuali

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Gli **utili** risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) cinque per cento (5%) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza e remunerazione del capitale, salvo che l'Assemblea, con voto unanime, deliberi diverse specifiche destinazioni oppure disponga di rinviarla in tutto o in parte agli esercizi successivi. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi di legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il perdurare dell'assenza della cessione della partecipazione da parte del socio privato nei casi previsti dal precedente art. 5, comma 5 (obbligo di cessione anche azionabile come esecuzione in forma specifica) integra una causa di scioglimento convenzionale ex art. 2484, comma 1, n. 7 del codice civile, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione che

assolve anche ai relativi obblighi pubblicitari. In carenza di iniziativa da parte del Consiglio di Amministrazione provvede ai suddetti adempimenti l'Assemblea straordinaria.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 10

Disposizioni generali

Al presente statuto si applica la Legge italiana.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle **disposizioni contenute nel codice civile e alle norme di legge in materia, in particolare quelle in materia di società a controllo pubblico e di società a partecipazione mista pubblico-privata** (in primis il D.Lgs 175/2016).

Antonello Michele Ugo Lai

Andrea Onano, Notaio